Avamprogetto

concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario nel periodo 2021-2024

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976² sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Art. 1

In milioni di franchi

a. credito quadro «cooperazione allo sviluppo»

b. credito quadro «aiuto umanitario»

6698

2169

³ Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in via di sviluppo nonché dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono annullati.

⁴I crediti quadro di cui all'articolo 1 capoverso 2 possono essere utilizzati per assumere impegni fino al 31 dicembre 2024.

⁵ Nel periodo 2021-2024, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro per un massimo di 120 milioni di franchi.

Art. 2

¹ Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario è stanziato un credito complessivo di 8867 milioni di franchi.

² Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro:

¹ RS 101

² RS 974.0

³ FF **2020** ...

I crediti quadro di cui all'articolo 1 capoverso 2 si basano sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di febbraio 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100) e le seguenti ipotesi d'inflazione:

2021: +1,0 %;

2022: +1,0 %; 2023: +1,0 %;

2024: +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Avamprogetto

concernente la continuazione del finanziamento delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana nel periodo 2021-2024

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale⁴; visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 2003⁵ su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁶,

decreta:

Art. 1

Per assicurare la continuazione delle misure di promozione della pace e della sicurezza umana è stanziato un credito quadro di 264 milioni di franchi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Art. 2

Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di febbraio 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100) e le seguenti ipotesi d'inflazione:

2021: +1.0 %:

2022: +1,0 %;

2023: +1,0 %;

2024: +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

⁴ RS 101

⁵ RS 193.9

⁶ FF **2020** ...

Avamprogetto

concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est nel periodo 2021-2024

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale⁷; visto l'articolo 10 della legge federale del 30 settembre 2016⁸ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est; visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁹, decreta:

Art. 1

- 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione allo sviluppo negli Stati dell'Europa dell'Est è stanziato un credito quadro di 1035 milioni di franchi fino al 31 dicembre 2024.
- 2 Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2021. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione del finanziamento della cooperazione alla transizione negli Stati dell'Europa dell'Est sono annullati.

Art. 2

Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di febbraio 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100) e le seguenti ipotesi d'inflazione:

2021: +1,0 %; 2022: +1,0 %; 2023: +1,0 %; 2024: +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

8 RS **974.1**

⁷ RS 101

⁹ FF 2020 ...

Avamprogetto

concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo nel periodo 2021-2024

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹⁰; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976¹¹ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹², decreta:

Art. 1

1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione economica allo sviluppo è stanziato un credito quadro di 1200 milioni di franchi fino al 31 dicembre 2024.

2 Il periodo di credito inizia il 1º gennaio 2021. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo di cooperazione allo sviluppo sono annullati.

Art. 2

Il credito quadro di cui all'articolo 1 si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di febbraio 2019 (101,7 punti, dicembre 2015 = 100) e le seguenti ipotesi d'inflazione:

2021: +1,0 %; 2022: +1,0 %; 2023: +1,0 %; 2024: +1,0 %.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹⁰ RS **101**

¹¹ RS 974.0

¹² FF **2020** ...